LEGGE

CHE ISTITUISCE L'IMPOSTA SUL REDDITO

16 Marzo 1922 N. 10

Della base imponibile, delle esenzioni e della valutazione dei redditi.

Art. 1.

- Ogni reddito, da chiunque posseduto, è soggetto all'imposta quando si produce nello Stato o è dovuto da persone, società od enti che hanno nello Stato il domicilio, la residenza o la sede.

Art. 2.

- Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati redditi che si producono nello Stato:

1) i redditi risultanti da atti stipulati nello Stato o dipendenti da titoli inscritti all'Ufficio Ipotecario;

2) i redditi procedenti da terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;

3) i redditi costituiti dagli stipendi, dalle pensioni, dalle annualità, dagli interessi e dai dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato e di ogni altro ente morale, società od istituto che nello Stato abbia la sede;

4) i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi, professioni, arti ecc., esercitati nello Stato.

Ed in generale ogni reddito, provento o lucro che possa ritenersi compreso nella designazione di cui all'art. 1 anche se conseguito una volta tanto ed in conseguenza di circostanze casuali.

Art. 3.

- I redditi sono classificati nel modo seguente:

Categoria I. - Redditi dipendenti da ogni forma d'investimento che non sia in terreni o fabbricati, come quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografi, da mutui anche verbali o sotto forma di cambiali, da azioni, obbligazioni o cartelle di prestiti e simili.

Sono compresi in questa categoria i redditi di natura fondiaria non dipendenti da condominio o dominio diretto benché percepiti sui frutti o commisurati al prodotto del fondo, come censi, decime ed ogni altra analoga prestazione.

Categoria II. - Redditi di capitali investiti in fabbricati.

Categoria III. - Redditi di capitali investiti in terreni.

Categoria IV. - Redditi alla cui produzione concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come quelli derivanti da industrie e commerci.

Sono compresi in questa categoria i redditi derivanti da speciali attività che, pur essendo all'agricoltura affini o connesse, eccedono la produzione normale del suolo, come l'apicoltura, la pastorizia, l'allevamento del bestiame, ecc.

Categoria V. - Redditi dipendenti dall'opera dell'uomo, come quelli derivanti da professioni, arti, impieghi ed in genere da ogni occupazione e prestazione personale, salva l'eccezione di cui alla categoria VI, e redditi alla produzione dei quali non concorre l'azione presente nè del capitale nè dell'opera personale, come vitalizi e pensioni.

Categoria VI. - Redditi derivanti da opera manuale, come quelli che profittano ad operai, braccianti, mezzadri e coloni.

Art. 4.

- Tutti i redditi indicati nell'art. 3 sono soggetti ad una imposizione normale proporzionale, stabilita nella misura dell'8 per cento, previa riduzione ad imponibile secondo la graduazione seguente:

Redditi di categoria I, II e III ad 8|8

" " " IV a 6|8

" " " V a 4|8

" " " VI a 2|8

Art. 5.

- I redditi delle categorie I, II e III sono soggetti all'imposizione normale qualunque sia il loro ammontare.

I redditi delle categorie IV e V non sono soggetti all'imposizione normale quando la somma dei redditi goduti da chi li possiede, compresi nel calcolo quelli assoggettabili alla sola imposizione complementare di cui all'art. 19, non raggiunge le 900 lire imponibili.

Quando la somma dei redditi di cui al comma precedente raggiunge le lire 900 ma non supera le lire 1600 imponibili, si accordano a beneficio dei redditi delle categorie IV e V le seguenti detrazioni:

da L. 900 a L. 1000, L. 700

da oltre " 1000 " 1100, " 600

" " " 1100 " 1200, " 500

" " " 1200 " 1300, " 400

" " " 1300 " 1400, " 300

" " " 1400 " 1500, " 200

" " " 1500 " 1600, " 100

Quando ai redditi delle categorie IV e V si uniscono redditi delle categorie I a III o redditi assoggettabili alla sola imposizione complementare, si determinano con rapporto proporzionale le quote di detrazione imputabili a ciascun reddito per ammettere a beneficio del contribuente soltanto quelle che si riferiscono ai redditi delle categorie IV e V.

I redditi della categoria VI godono della esenzione e delle deduzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma, ed a tale effetto sono sempre considerati come reddito a sè stante, senza tener conto cioè dei redditi di ogni altra specie appartenenti al contribuente.

Art. 6.

- Sono esentati dall'imposizione normale:

a) gli agenti diplomatici e consolari di Potenze estere non cittadini della Repubblica, nè naturalizzati, per i redditi dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni;

b) i cittadini inscritti nei corpi armati della Repubblica aventi grado inferiore a quello di ufficiale per le loro competenze in denaro od in natura;

c) le società di mutuo soccorso per i loro redditi non dipendenti da semplice impiego di capitale.

Art. 7.

- Sono permanentemente esonerati dall'imposizione normale:

1) i fabbricati destinati all'esercizio del culto;

2) i cimiteri e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;

3) i fabbricati ed i terreni demaniali, tanto se appartenenti al patrimonio privato dello Stato quanto se destinati ad uso pubblico, come le fortificazioni, le strade urbane e rurali ecc.;

4) i fabbricati rurali quando appartengono al proprietario dei terreni a cui servono e siano destinati:

a) ad abitazione di chi col proprio lavoro attende alla manuale coltivazione del terreno o alla custodia del fondo;

b) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo e indispensabile per la lavorazione del fondo;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;

d) alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo.

Art. 8.

- Sono esentati dall'imposta per un periodo di due anni:

1) il reddito derivante da terreni già improduttivi, a far tempo dall'inizio della prima annata agricola nella quale hanno dato una produzione normale;

2) il reddito dei fabbricati di nuova costruzione, a far tempo dal giorno nel quale si sono resi abitabili;

3) il reddito ricavato da nuovi stabilimenti industriali destinati a dare prodotti non ancora fabbricati nello Stato o dovuti a nuove applicazioni industriali.

Art. 9.

- L'imposizione normale non si applica:

1) ai redditi che sono stati già una volta assoggettati all'imposizione stessa;

2) alle somme, comunque pagate, che rivestono i caratteri del capitale anzichè quelli del reddito;

3) alle somme che le cooperative di consumo, dopo aver assegnato al capitale sociale il dividendo o l'interesse statuario, ed in ogni caso un interesse non inferiore a quello legale, distribuiscono fra soci e clienti a titolo di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate.

Le somme che le cooperative di lavoro, dopo avere fatta al capitale sociale l'assegnazione di cui al numero 3, distribuiscono fra i soci lavoratori sono considerate non come utile sociale ma come complemento del salario dei detti soci, da sottoporsi eventualmente all'imposta in categoria VI.

Art. 10.

- Il reddito netto dei capitali investiti in fondi rustici si determina, per ogni fondo o podere costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale, togliendo dal reddito lordo relativo, calcolato in ragione del 5 per cento del valore del nudo terreno con l'aggiunta della parte dell'utile procedente dai capitali impiegati per la conduzione del fondo che profitta al possessore dei medesimi:

a) una quota fissa pari ad un terzo del detto reddito lordo, a titolo di compenso per ogni spesa di manutenzione del fondo, di reintegro delle colture e dei capitali di conduzione, di assicurazione, di amministrazione e vigilanza e per ogni perdita eventuale;

b) una quota variabile, da stabilirsi caso per caso, per la manutenzione dei fabbricati che servono al fondo, giusta le disposizioni di cui all'art. 7 progressivo 4.

Nel caso di affitto il reddito netto spettante rispettivamente al proprietario ed all'affittuario è dato dalla differenza fra la quota di reddito lordo e la quota delle deduzioni di cui sopra attribuibili a ciascuno, secondo le consuetudini locali o gli speciali patti convenuti.

Art. 11.

- Il reddito netto dei capitali investiti in fabbricati si determina in ragione dei tre quarti del valore locativo, non compreso in quest'ultimo l'ammontare delle somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile ecc.

Per i fabbricanti destinati ad uso opificio il valore locativo della costruzione deve essere aumentato del valore locativo del macchinario stabilmente infisso e della forza motrice di cui l'opificio dispone.

Con la deduzione di un quarto del valore locativo si intendono compensate tutte le spese di riparazione e manutenzione ed ogni altra spesa o perdita eventuale che il proprietario deve sopportare.

Fino a quando non si sarà proceduto alla rivalutazione generale di cui al progressivo secondo dell'art. 78 i fabbricati che figurano nel catasto urbano vigente saranno assoggettati all'imposta per il reddito inscritto nel detto catasto senza alcuna deduzione.

Art. 12.

- Nella valutazione dei redditi delle categorie I, IV e V si tiene conto tanto dei redditi certi quanto di quelli presunti che il contribuente percepisce sia in nome proprio sia come usufruttuario od amministratore, senza obbligo di resa di conto, dei beni della moglie e dei figli.

Sono compresi nel reddito anche gli assegni ed emolumenti che il contribuente gode in natura quando i medesimi non siano soggetti all'imposta per altra via o non debbano andare esenti in forza della presente legge.

Art. 13.

- Nella valutazione dei redditi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, professioni ed arti si tiene conto, in deduzione, delle spese inerenti alla conservazione del reddito, come il deperimento normale dei fattori della produzione, le spese di riparazione e manutenzione per quella parte che non si risolve in aumento di valore degli impianti, il consumo delle materie prime, gli stipendi e le mercedi del personale, il fitto dei locali tenuti in locazione o il loro reddito netto assoggettato all'imposta se sono di proprietà del contribuente, le spese di amministrazione e le tasse non stabilite dalla presente legge.

Non sono considerate come spese inerenti alla produzione e non sono quindi deducibili:

a) gli interessi dei capitali impiegati nell'azienda, siano proprii del contribuente o presi a prestito, a meno che, per questi ultimi, il contribuente non fornisca la prova della loro sussistenza e sempre che ne sia possibile la tassazione a nome del creditore;

b) le somme destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitale ed il compenso per l'opera del proprietario, della moglie e dei figli occupati nell'azienda che col proprietario convivono;

c) le spese per il mantenimento e l'abitazione del contribuente e della famiglia, ed in genere ogni spesa che costituisca una semplice erogazione di diritto e non un onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Art. 14.

- Il reddito agrario netto che compensa l'opera di chi attende alla materiale coltivazione del fondo è valutato, per ogni effetto tributario, in somma equivalente al reddito netto attribuito ai capitali investiti nel fondo stesso, ed è classificato in categoria V quando profitta al proprietario od all'affittuario ed in categoria VI quando profitta al mezzadro o colono.

Art. 15.

- I proprietari di terreni e di fabbricati sono ammessi a dichiarare gli interessi dei debiti ipotecari gravanti sugli immobili, nonchè i censi, i canoni, le decime ed ogni altra prestazione di natura fondiaria non dipendente da condominio o da dominio diretto, ed a chiederne la deduzione dal reddito dello stabile su cui gravano.

I contribuenti delle altre categorie sono ammessi a dichiarare le annualità passive d'ogni specie che gravano i loro redditi ed a chiederne la detrazione.

Delle suddette passività si terrà calcolo in deduzione quando ne sia comprovata la esistenza e siano accertati le generalità dei creditori ed il loro domicilio nello Stato.

In nessun caso sono deducibili gli interessi dei debiti contratti per l'acquisto o per la costruzione di stabili.

Art. 16.

- Salvo il disposto dell'art. 18, l'imposta dovuta dalla società è commisurata sull'utile effettivamente distribuito come interesse del capitale, come dividendo o come compartecipazione ai soci, agli amministratori ed a terzi, accresciuto delle somme portate in aumento del capitale e delle riserve accantonate in fondi d'ammortamento o altrimenti impiegate in estinzione di debiti.

Il reddito di natura commerciale conseguito dalle casse di risparmio, ed in generale da tutti gli enti soggetti a sorveglianza governativa che non operano nell'interesse dei soci, viene determinato in base alle risultanze dei loro bilanci, detraendo dal reddito lordo le spese e perdite deducibili a norma della presente legge.

Art. 17.

- L'imposta dovuta dalle società od enti di cui all'art. 16 si liquida in via provvisoria, agli effetti della iscrizione a ruolo per l'anno successivo, in base alle risultanze del rendiconto approvato nell'anno in corso, salvo conguaglio.

Quando l'esercizio sociale non corrisponde all'anno solare la liquidazione definitiva è fatta in base al rendiconto che comprende il periodo maggiore dell'anno cui l'imposta si riferisce, senza addivenire al riparto ed al cumulo delle risultanze di due rendiconti consecutivi.

Agli effetti delle disposizioni di cui sopra le società e gli enti devono presentare ogni anno entro due mesi dall'approvazione, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre, il bilancio approvato nell'anno stesso, corredato dalle relazioni che lo accompagnano, dal rendiconto economico e dagli allegati relativi, recanti l'attestazione di veridicità sottoscritta da un rappresentante dell'ente e dal contabile.

Le contestazioni e rettifiche d'ufficio alle risultanze dei bilanci devono essere notificate alle società entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati presentati i documenti di cui sopra e anche dopo il 31 dicembre, purchè non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione dei detti documenti.

Art. 18.

- Per la esatta valutazione del reddito da assoggettarsi ad imposta a nome degli enti di cui all'art. 16 è sempre in facoltà della Amministrazione Finanziaria di prescindere dalle risultanze dei bilanci prodotti quando le voci attive o passive dei bilanci stessi si dimostrino non rispondenti a verità.

Art. 19.

- Chiunque possiede o gode in Repubblica un reddito imponibile complessivo non inferiore a L. 5000 è assoggettato ad una imposizione complementare progressiva nella misura seguente:

Per i redditi di imponibili

lire 5000 - aliquota: 0,80 per cento

" 10000 - " : 1,60 " "

" 20000 - " : 3,20 " "

" 30000 - " : 4,80 " "

" 40000 - " : 6,40 " "

" 50000 - ed oltre: 8,00 " "

Ai redditi intermedi è applicato un tasso pure intermedio determinato aggiungendo alle aliquote di cui sopra il coefficiente di L. 0,008 per ogni aumento di 50 lire di reddito.

I redditi sono arrotondati al multiplo di 50, inferiore se la differenza non giunge a lire 25, superiore se la oltrepassa.

Art. 20.

- Per la determinazione della somma complessiva da assoggettarsi all'imposizione complementare vanno tenuti presenti, oltre i redditi soggetti all'imposizione normale, anche i redditi che si producono all'estero ma sono goduti nello Stato tanto dai cittadini, quanto dagli stranieri che hanno nello Stato la residenza. Si presume che abbia la residenza nello Stato lo straniero che vi dimora almeno da un anno.

Il cittadino e lo straniero che dimorano nello Stato per una sola parte nell'anno sono assoggettati all'imposizione complementare oltre che sui redditi prodotti nello Stato, anche su quella parte dei redditi prodotti all'estero che si presume siano goduti nello Stato.

Dei redditi di cui sopra i possessori sono obbligati a fare una prima denuncia scritta, corredata da tutti gli elementi necessari per la loro esatta valutazione, durante la pubblicazione dello schedario provvisorio di cui all'art. 76.

Per l'accertamento dei redditi della specie non denunciati dagli interessati e per la rettifica di quelli denunciati in cifra non rispondente a verità, l'Ufficio Tributario è autorizzato, in mancanza di dati positivi, a giovarsi di criteri indiziari, quali il numero dei domestici, il possesso di animali di lusso, di automobili e, in genere, il tenore di vita del contribuente.

I redditi di cui al presente articolo godono delle stesse riduzioni ad imponibile stabilite per i redditi che si producono nello Stato.

Art. 21.

- Entrano in ogni caso a far parte della somma complessiva da assoggettarsi all'imposizione complementare per l'anno nel quale sono realizzati i prezzi d'avviamento nonchè le plusvalenze d'immobili, azioni, obbligazioni e simili aventi carattere d'incremento patrimoniale.

Sono invece escluse le somme che rivestono i caratteri del capitale provenienti da successione, da donazione o da realizzo di assicurazioni sulla vita.

Art. 22.

- Quando della somma complessiva soggetta all'imposizione complementare facciano parte, a norma dell'articolo precedente, incrementi patrimoniali, il contribuente ha diritto di chiedere la detrazione delle perdite che potrà dimostrare di avere subito per lo stesso titolo nel quinquennio anteriore.

Quando della somma di cui sopra facciano parte realizzi in unica soluzione di diverse annualità di reddito o di plusvalenze maturatesi nel corso di piu' anni, l'aliquota complementare da applicarsi al reddito complessivo è quella corrispondente non al detto reddito complessivo ma al reddito determinato con la formula seguente:

$$\frac{a}{x} + b$$

nella quale a rappresenta l'ammontare del realizzo per avviamento o per plusvalenza, x il numero degli anni cumulati nel realizzo, b l'ammontare di tutti gli altri redditi, proventi o lucri che concorrono a formare il reddito complessivo.

In mancanza di dati precisi, il numero degli anni per il calcolo suenunciato si presume di cinque.

Art. 23.

- Ogni persona, società od ente è tenuto al pagamento della imposizione complementare soltanto per i redditi proprii.

I redditi assoggettati all'imposizione normale a nome dei debitori con diritto di rivalsa sono inscritti, agli effetti dell'imposizione complementare, a nome di coloro che ne hanno l'effettivo godimento, salvo i casi sottoindicati nei quali anche l'inscrizione della imposizione complementare viene fatta, sempre con diritto di rivalsa, al nome dei debitori:

1) quando i debitori non si prestino a fornire tutte le notizie necessarie per la identificazione ed iscrizione diretta dei reddituari;

2) quando i redditi di cui trattasi profittino a persone non residenti nello Stato e non inscritte in proprio nome all'imposizione normale per altri redditi.

Nel primo caso viene sempre applicata, qualunque sia l'ammontare del reddito, l'aliquota massima dell'8 per cento, nel secondo caso si applica l'aliquota corrispondente all'ammontare del reddito.

Art. 24.

- Sono esentati dall'imposizione complementare:

1) i redditi proprii degli istituti di beneficenza;

2) i redditi della categoria VI anche quando chi ne ha il godimento possieda redditi di altre categorie.

Della dichiarazione dei redditi.

Art. 25.

- Agli effetti della imposizione normale e di quella complementare ognuno è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi di nuova produzione e di quelli nel cui godimento è subentrato ad altri, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha incominciato a goderne se si tratta di redditi delle categorie IV e V, entro due mesi se si tratta di redditi di altre categorie.

Durante la pubblicazione dello schedario generale prescritta dall'art. 41 ogni persona, società od ente che possiede redditi soggetti ad imposta è tenuto a denunciare le omissioni occorse a suo nome nella compilazione del detto schedario e l'eventuale maggior ammontare dei redditi che vi sono compresi.

Le dichiarazioni di cui sopra devono designare i redditi distintamente per categoria, specificando di ciascun cespite l'ammontare lordo e l'importo delle spese ed annualità passive che lo gravano.

Art. 26.

- Per i redditi delle categorie II e III nel cui godimento il contribuente è subentrato ad altri può tenere luogo di dichiarazione la esibizione dell'atto di trasferimento fatta per la voltura catastale.

A quest'effetto, quando il trasferimento riguardi redditi della categoria III, devono essere indicati sul documento in forza del quale è richiesta la voltura, o il foglio a parte da allegarsi al medesimo, la denominazione del fondo o podere che si trasferisce o del quale fanno parte i terreni trasferiti, l'ammontare del reddito accertato che gli interessati hanno attribuito alla parte trasferita, la denominazione del fondo o podere al quale il nuovo possessore intende unire i terreni che non costituiscono una intera unità culturale ed il sistema di conduzione dei terreni stessi.

Art. 27.

- I redditi derivanti da capitali investiti in terreni devono essere denunciati nella cifra divenuta definitiva in seguito all'ultima valutazione fatta dai periti governativi o dalla Giunta di stima.

I redditi derivanti da capitali investiti in fabbricati devono essere denunciati nella somma risultante dagli affitti in corso.

Quando si tratti di fabbricati non affittati deve essere dichiarato il loro valore locativo presunto determinato per via di confronti.

Per tutti gli altri redditi di capitale, di lavoro e misti, deve essere dichiarato il loro ammontare effettivo o presunto, ragguagliato ad anno se di natura continuativa, tenendo conto, per quelli incerti e variabili, della media del biennio anteriore e facendo menzione delle circostanze nuove che possano determinarne per l'avvenire l'aumento o la diminuzione.

Art. 28.

- Le società. gli enti morali legalmente costituiti ed in generale tutti gli enti tenuti a compilare bilanci o rendiconti periodici, devono denunciare, oltre ai redditi proprii, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagare la imposta normale relativa, salvo il diritto di rivalersene sui loro creditori mediante ritenuta.

Tali obblighi, limitatamente agli interessi passivi sopra i depositi in conto corrente ed a risparmio, sono estesi a chiunque attenda all'esercizio dell'industria del credito.

Art. 29.

- Le società od enti di cui all'art. 23 e tutti i privati datori di lavoro sono obbligati a denunciare gli onorari, stipendi e salari, le pensioni, le gratificazioni ed i compensi d'ogni specie fissi od eventuali comunque corrisposti e sono tenuti a pagare la relativa imposizione normale salvo il diritto di rivalsa verso i percipienti.

Fermo l'obbligo della denuncia, i datori di lavoro non sono obbligati al pagamento dell'imposizione normale per quelli dei suddetti redditi che, ragguagliati ad anno, non raggiungono una cifra individuale corrispondente al minimo imponibile e per i compensi in natura.

L'accertamento e la inscrizione a ruolo dei redditi di cui al comma precedente sono eseguiti in confronto ed in nome dei singoli percipienti.

Art. 30.

- L'obbligo della denuncia e del pagamento dell'imposizione normale relativa è esteso:

1) Ai proprietari ed affittuari di terreni coltivati a colonia o mezzadria per la parte del reddito di ciascun fondo o podere che profitta al colono o mezzadro.

I medesimi hanno inoltre l'obbligo di esibire apposita denuncia quando assumano la coltivazione diretta di un fondo o podere già concesso a colonia o mezzadria.

2) A tutti coloro che sono debitori di somme aventi carattere di reddito verso persone non residenti nello Stato.

Art. 31.

- L'obbligo della denuncia dei redditi indicati negli articoli 28 e 29 per parte dei debitori non dispensa i percipienti, che possiedono redditi d'altra specie tassabili a loro nome, dal comprendere nella loro dichiarazione anche i redditi di cui corrispondono l'imposta per rivalsa.

Delle rivalutazioni periodiche e delle rettifiche.

Art. 32.

- Il Governo della Repubblica di propria iniziativa, o in seguito a motivata proposta dell'Ufficio Tributario, può sempre sottoporre al Consiglio Grande e Generale la necessità di procedere alla rivalutazione generale di una o piu' categorie di redditi ogni qualvolta i criteri in base ai quali fu effettuata l'ultima valutazione, vengono a dimostrarsi non piu' corrispondenti alle effettive condizioni del momento, proponendo all'approvazione del Consiglio Grande e Generale il relativo provvedimento legislativo.

Indipendentemente dalle suddette revisioni generali sono autorizzate singole revisioni parziali, che possono essere promosse dall'Ufficio Tributario o chieste dal contribuente, quando il reddito di cui si propone o chiede la revisione abbia subito un aumento od una diminuzione, per causa nuova con effetto continuativo, non inferiore al quarto dell'ammontare inscritto.

Le rivalutazioni e revisioni di cui sopra hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui vengono promosse o domandate.

Art. 33.

- Per i redditi delle categorie IV e V di ammontare incerto e variabile non inscritti a nome di alcuno degli enti indicati nell'art. 28 la revisione può essere chiesta dal contribuente o proposta dall'Ufficio Tributario solo quando sia trascorso almeno un biennio dal precedente accertamento.

Se la revisione è chiesta dal contribuente la domanda relativa deve essere esibita, sotto pena di decadenza, dal 1 maggio al 31 luglio, se è proposta dell'Ufficio Tributario deve essere notificata all'interessato entro il 31 dicembre.

Le conseguenti variazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 34.

- Per i redditi di ogni categoria risultanti in somma certa e definita da atti o documenti autentici può essere chiesta la rettifica in qualunque epoca quando si sia provato da atti o documenti successivi che hanno subito una variazione nel loro ammontare.

Le variazioni di cui sopra hanno effetto dal giorno nel quale si sono verificate se richieste entro tre mesi dal giorno nel quale l'atto o documento da cui la variazione è dipesa ha acquistato data certa. Se tardivamente richieste, le variazioni hanno effetto dal giorno nel quale è stata esibita all'Ufficio Tributario la relativa domanda.

Art. 35.

- La mancata o tardiva presentazione del bilancio per parte delle società ed enti di cui all'art. 16 o della domanda di revisione di cui agli art. 32 e 33 per parte degli altri contribuenti importa tacita conferma del reddito precedente per l'ammontare già definito o per quello che diverrà tale al chiudersi delle contestazioni in corso.

Delle operazioni di accertamento.

Art. 36.

- Alle operazioni di accertamento dei redditi derivanti da capitali investiti in terreni e fabbricati attendono, nel caso di valutazioni generali, i periti nominati di volta in volta dal Governo.

I risultati delle valutazioni generali - accompagnati da una illustrazione del metodo seguito nella esecuzione del lavoro - sono raccolti in elenchi nominativi da pubblicarsi per il periodo ininterrotto di un mese, durante il quale contro le risultanze della valutazione è ammesso il ricorso alla Commissione delle Imposte.

Le valutazioni dei redditi di cui sopra, quando riguardano casi singoli, sono di competenza della Giunta di stima la quale giudica in merito applicando i criteri seguiti nell'ultima valutazione generale.

Alla Giunta di stima è attribuita inoltre la valutazione dei redditi delle categorie IV e V che non sono inscritti al nome di alcuno degli enti indicati all'art. 16.

Rientrano tuttavia nella competenza della Giunta anche questi ultimi redditi quando per la loro valutazione si intenda prescindere dai risultati dei bilanci.

All'Ufficio Tributario è attribuito l'accertamento di ogni altra specie di redditi.

Art. 37.

- La Giunta di stima e il titolare dell'Ufficio Tributario possono:

a) richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;

b) intimare ai contribuenti di presentarsi in ufficio per fornire schiarimenti, notizie e prove;

c) accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;

d) chiamare in ufficio qualunque persona atta a fornire informazioni;

e) domandare l'ausilio di tecnici per le valutazioni che richiedono cognizioni speciali;

f) ispezionare gli atti degli enti morali, i registri delle società per azioni ed i libri comunque tenuti dalle altre società e dai privati esercenti commerci ed industrie;

g) farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi in somma definitiva.

Art. 38.

- L'ufficio Tributario raccoglie tutti i dati e le notizie che valgono a bene identificare il soggetto dell'imposta e ad assicurare la esatta valutazione dei redditi, tanto agli effetti dell'accertamento dei redditi nuovi o sfuggiti all'imposta, quanto nei riguardi delle rettifiche chieste dai contribuenti o proposte d'ufficio.

Per i redditi di propria competenza provvede alle notifiche del caso, per gli altri predispone le singole proposte da sottoporre alla Giunta di stima.

Sulla base delle notizie raccolte e delle proposte fatte dall'Ufficio Tributario e di quanto altro sia a conoscenza dei suoi componenti la Giunta di stima procede, per i redditi di usa competenza, alla revisione delle dichiarazioni dei contribuenti, alle iscrizioni d'ufficio ed alla rivalutazione dei redditi dei contribuenti già inscritti.

Art. 39.

- L'Ufficio Tributario provvede a notificare agli interessati, entro il termine di trenta giorni da quello nel quale sono state prese, le deliberazioni della Giunta di stima con la eventuale sua dichiarazione di ricorso alla Commissione delle Imposte.

I ricorsi dei contribuenti contro le deliberazioni dell'Ufficio Tributario e della Giunta di stima, nonchè quelli dell'Ufficio Tributario contro le deliberazioni di quest'ultima, devono pervenire alla Commissione delle Imposte entro il termine perentorio di venti giorni da quello nel quale è avvenuta la notifica della deliberazione che si impugna.

Art. 40.

- La facoltà di procedere ad accertamento dei redditi non ancora assoggettati ad imposta è limitata all'anno nel quale avvenne la notifica dell'accertamento ed ai due precedenti. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta degli anni anteriori è prescritta.

Quando trattasi dell'accertamento di un reddito risultante da atto tardivamente registrato, l'azione di recupero dell'imposta si estende all'ultimo quinquennio, purchè sia iniziata entro il secondo anno successivo a quello nel quale avvenne la registrazione.

La notifica fatta dall'Ufficio Tributario interrompe la prescrizione che rimane sospesa per tutta la durata della contestazione sia amministrativa che giudiziaria.

Art. 41.

- Per tutto il mese di gennaio di ogni anno, previa affissione di apposito manifesto in Città e nelle borgate, l'Ufficio Tributario tiene a disposizione dei cittadini lo schedario generale dei redditi definitivamente accertati o determinati nello stato dell'accertamento in corso al primo gennaio, che devono essere compresi nei ruoli dell'anno stesso, con indicazione della somma dovuta per imposizione normale e per imposizione complementare.

Durante tale pubblicazione ogni contribuente, mentre è tenuto a presentare, se del caso, la dichiarazione prescritta dal secondo comma dell'art. 25, è ammesso ad esibire reclamo per correzione di errori materiali o di duplicazioni riscontrate nello schedario, per inesistenza di reddito e per irregolare o mancata notifica degli avvisi, escluso ogni gravame involgente questioni di valutazione.

Nel mese di febbraio l'Ufficio Tributario procede all'esame delle dichiarazioni e dei reclami di cui al comma precedente. Dopo la necessaria istruttoria provvede alla definizione delle dichiarazioni riguardanti redditi di propria competenza e trasmette le altre alla Giunta di stima. Accoglie d'ufficio i reclami che gli risultino fondati, apportando le variazioni che ne conseguono sullo schedario, ed invia i restanti alla Commissione delle Imposte.

Entro il mese di marzo compila i ruoli che sono posti in riscossione col primo di aprile.

Della cessazione dei redditi e degli sgravi d'imposta.

Art. 42.

- La cessazione dei redditi dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione, se richiesto entro il termine di tre mesi dal giorno stesso. Se la richiesta è tardiva compete il rimborso soltanto dal giorno nel quale essa è giunta all'Ufficio Tributario.

Il semplice passaggio di redditi delle categorie II e III da una ad altra persona non dà diritto a liquidazione di rimborso a favore del proprietario cessato se non è esibita apposita domanda scritta entro il termine di cui al comma precedente, non potendo tener luogo di domanda la esibizione degli atti traslativi presentati agli effetti della voltura catastale. Questi ultimi, quando portino tutti gli estremi richiesti dall'art. 26, e siano esibiti entro il 31 gennaio, danno diritto soltanto ad ottenere che l'Ufficio Tributario eseguisca le variazioni con effetto sui ruoli che andranno in pubblicazione nell'anno stesso.

Quando il rimborso dipendente da cessazione è indiscutibilmente dovuto l'Ufficio Tributario provvede senz'altro alla liquidazione relativa, in caso contrario trasmette gli atti alla Commissione delle Imposte dandone partecipazione all'interessato.

Quando l'Ufficio Tributario rileva che si è verificata una cessazione di reddito per la quale l'interessato non ha presentato la denuncia, può provvedere d'ufficio all'esecuzione del rimborso, rispettati sempre i termini di cui al presente articolo.

Art. 43.

- Se un fabbricato destinato ad affitto resta interamente sfitto, chiuso ed inutilizzato per il corso ininterrotto di sei mesi il contribuente ha diritto al rimborso della somma pagata in piu' per effetto del reddito non goduto.

Per fruire di tale beneficio il contribuente deve farne denuncia entro trenta giorni da quello nel quale si sono determinate le condizioni di cui al comma precedente. Sotto pena di decadenza del diritto al rimborso deve presentare poi una seconda denuncia nel termine perentorio di trenta giorni da quello in cui si compie il semestre di sfitto.

Il contribuente che possiede solo una parte di uno stabile ha diritto al rimborso di cui sopra anche quando le altre parti dell'edificio non hanno cessato di essere affittate o comunque utilizzate.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi ed alle ville non destinate ad affitto ed in genere a tutti i luoghi di delizia.

Se l'Ufficio Tributario ritiene essersi verificate le condizioni richieste, provvede, avvenuta l'esibizione della seconda denuncia, alla liquidazione dello sgravio.

In caso contrario trasmette gli atti alla Commissione delle Imposte, dandone partecipazione all'interessato.

Art. 44.

- Le liquidazioni di sgravio sono dall'Ufficio Tributario raccolte in elenchi compilati in doppio esemplare recanti anche la indicazione del fatto e dei documenti che le giustificano.

Uno degli esemplari è trattenuto dall'Ufficio agli effetti del controllo, l'altro è inviato all'esattore che rimborsa o compensa a favore dei singoli interessati le somme sgravate.

L'esattore nei versamenti che alla scadenza di ogni rata deve effettuare alla Tesoreria di Stato imputa a proprio favore le somme risultanti dagli elenchi di sgravio ricevuti ed eseguiti.

Disposizioni diverse.

Art. 45.

- I possessori di redditi in somma definita e di rendite vitalizie non possono sperimentare i diritti che loro competono verso i debitori se non facendo constare di avere dichiarato i redditi stessi agli effetti dell'imposta.

La Cancelleria e l'Autorità giudiziaria non possono rispettivamente ricevere atti o documenti ed emettere provvedimenti o giudizi riguardanti somme costituenti capitale produttivo di reddito o reddito soggetto all'imposta se non viene esibita una dichiarazione dell'Ufficio Tributario comprovante che l'interessato ha adempiuto al riguardo a tutti gli obblighi contemplati dalla presente legge.

Art. 46.

- Quando un esercizio industriale o commerciale passa da una ad altra persona il nuovo esercente è solidamente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per quello anteriore, tanto se l'imposta è stata già inscritta in ruolo quanto se l'inscrizione deve ancora avvenire per essere l'accertamento relativo tuttora da definire.

E' presunto cessionario chi nello stesso locale esercita la medesima specie d'industria o commercio.

Della Giunta di stima e della Commissione per le Imposte.

Art. 47.

- Le controversie che sorgono fra Amministrazione finanziaria e contribuenti in ordine all'applicazione delle imposte sono giudicate dalla Commissione per le imposte.

La Commissione si compone di undici membri, e cioè dei componenti la Commissione del Bilancio e di altri otto, nominati dal Consiglio Grande e Generale, che durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni due anni.

Art. 48.

- La Commissione nomina nel proprio seno il Presidente ed il membro destinato ad esercitare le funzioni di Segretario.

Delega inoltre cinque dei proprii membri a costituire la Giunta di stima.

La Giunta di stima è presieduta dal Capo dell'Ufficio Tributario il quale però si astiene dalle votazioni.

Art. 49.

- Tanto la Giunta di stima quanto la Commissione delle Imposte tengono un registro delle proprie deliberazioni, numerato progressivamente per ogni foglio e vidimato dalla Segreteria di Stato per gli

Affari Interni. Una copia di ogni deliberazione è trasmessa all'Ufficio Tributario per le pratiche di sua competenza.

Art. 50.

- Nei giudizi dinanzi alla Commissione interviene il Capo dell'Ufficio Tributario per tutelare gli interessi della finanza.

Vi è ammessa anche ed in ogni caso l'audizione del contribuente quando il medesimo ne abbia fatta domanda o nel reclamo o con istanza a parte.

Dinanzi alla Commissione, come pure dinanzi alla Giunta di stima, può sempre addivenirsi ad un concordato fra Amministrazione finanziaria e contribuente, dandosene atto nei registri dei verbali.

Art. 51.

- La Commissione ha sempre facoltà di rettificare in aumento gli accertamenti fatti dall'Ufficio Tributario e dalla Giunta di stima, nonchè di inscrivere i cespiti che risultassero omessi, e ciò tanto nel caso che questi non abbia reclamato od abbia esplicitamente aderito alle inscrizioni e rettificazioni d'ufficio.

Art. 52.

- La Commissione ha tutte le facoltà conferite dall'art. 37 all'Ufficio Tributario ed alla Giunta di stima. Essa può inoltre riconoscere l'esistenza di un reddito, rettificarlo in aumento e valutarlo secondo il contenuto sostanziale e gli effetti dell'atto, anche quando non vi corrispondano il titolo e la forma apparente.

Art. 53.

- Contro le deliberazioni della Commissione per le Imposte possono interporre appello alla Autorità Giudiziaria tanto l'Amministrazione Finanziaria quanto i contribuenti per i soli casi di violazione o falsa applicazione di legge e per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 54.

- La Commissione può di propria iniziativa o per incarico del Governo esprime pareri:

1) sui criteri di valutazione da adottarsi per determinate categorie o gruppi di redditi;

2) sulle disposizioni da emanare per la migliore applicazione della legislazione vigente in materia tributaria.

Può inoltre essere chiamata a collaborare col Governo alla compilazione di nuove leggi, di regolamenti, di normali, ed in genere di tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi riguardanti il diritto tributario.

Della Riscossione.

Art. 55.

- Per i redditi di categoria I non dichiarati esenti da disposizioni di legge e per quelli di categoria V non inferiori al minimo imponibile che sono pagati dallo Stato e da uffici o istituti aventi carattere statale, l'imposizione normale è riscossa mediante ritenuta diretta operata dal Tesoriere dello Stato o dal Cassiere dell'istituto in base a liquidazione fattane dal Contabile sul mandato di pagamento.

Gli uffici di contabilità dello Stato e degli altri enti suindicati devono trasmettere all'Ufficio Tributario nei primi dieci giorni di ogni trimestre, incominciando dal gennaio, un elenco nominativo di tutti i pagamenti ordinati per qualsiasi titolo nel trimestre precedente, indicando se ed in quale misura è stata trattenuta su ciascuno l'imposizione normale.

L'imposizione normale per ogni altra specie di redditi e l'imposizione complementare sono riscosse mediante ruoli nominativi annuali posti in riscossione il 1° aprile.

Art. 56.

- I ruoli si distinguono in principali e suppletivi. Nei ruoli principali si inscrivono le imposte dovute per l'anno nel quale sono compilati, nei ruoli suppletivi le imposte che non furono comprese nei ruoli principali degli anni di competenza.

Per le quote il cui accertamento all'epoca della formazione dei ruoli non è ancora definito, l'Ufficio Tributario può inscrivere in via provvisoria l'imposta corrispondente al reddito denunciato da contribuente o quella dovuta in forza di una decisione della Commissione già emessa ma non ancora notificata, o, se notificata, non ancora divenuta definitiva, salvo conguaglio ad accertamento definitivo.

I ruoli sono riveduti e resi esecutivi dalla Commissione del Bilancio.

Art. 57.

- I ruoli restano in pubblicazione dal 1 al 15 di aprile (1) presso l'Esattore che ne dà notizia ai contribuenti mediante affissione di apposito manifesto. Tale pubblicazione tiene luogo di notifica individuale e rende il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta nei termini di cui sotto.

L'ammontare dell'imposta inscritta a ruolo deve essere pagato in tre rate uguali dal 16 al 25 dei mesi di aprile, agosto e dicembre.

Il ritardo nel pagamento porta l'applicazione della multa del 5 per cento che è liquidata e riscossa, senza necessità di speciale notifica, insieme al debito principale.

Art. 58.

- Per le rate d'imposta non pagate alla scadenza l'Esattore notifica ai debitori un avviso d'intimazione a pagare entro dieci giorni.

Gli avvisi riguardanti contribuenti irreperibili sono pubblicati all'albo governativo e questa pubblicazione equivale alla notifica di cui al comma precedente.

Trascorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'Esattore, che ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, procederà senz'altro coll'esercizio di mano regia e con privilegio su tutti i beni del contribuente.

Le quote che risulteranno inesigibili per irreperibilità o assoluta povertà del debitore saranno rimborsate all'Esattore quando il medesimo dimostri con tutti i documenti del caso che nulla è stato trascurato per ottenere l'esazione della quota.

Per ottenere tale rimborso l'Esattore deve presentare domanda all'Ufficio Tributario entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

Dell'inesigibilità e conseguente rimborso giudica inappellabilmente la Commissione del Bilancio alla quale l'Ufficio Tributario rinvia le domande della specie col proprio parere.

Art. 59.

- Quando l'Ufficio Tributario abbia fondato motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta può disporre che la riscossione delle somme già inscritte in ruolo avvenga in unica soluzione.

Per le somme non ancora passate in riscossione può compilare in qualsiasi epoca un ruolo speciale da riscuotersi in una sola rata.

Art. 60.

- Per gli errori materiali e le duplicazioni avvenute nella compilazione dei ruoli è ammesso il ricorso entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli stessi.

Nello stesso termine il contribuente può fare opposizione al ruolo per omessa od irregolare notifica degli avvisi d'accertamento rimasti confermati col silenzio.

Se l'Ufficio Tributario riconosce che il reclamo è fondato procede senz'altro alla liquidazione del relativo rimborso, in caso contrario lo sottopone al giudizio della Commissione per le Imposte.

Alla correzione degli errori materiali e delle duplicazioni rilevate dall'Esattore o dall'Ufficio Tributario, quest'ultimo provvede senza necessità di intervento per parte del contribuente.

Delle Sanzioni.

Art. 61.

- Chi omette di fare la denuncia nei termini stabiliti dalla presente legge incorre in una penalità corrispondente al quarto dell'imposta dovuta in forza dell'accertamento definitivo.

Chi presenta in termine una denuncia od una domanda di revisione o rettifica per cifre inferiori a quelle che risulteranno dall'accertamento definito incorre in una penale corrispondente al quarto della differenza fra l'imposta dovuta in forza del detto accertamento definito e quella corrispondente alle somme indicate nella denunzia o nella domanda di revisione o di rettifica.

Art. 62.

- Non si fa luogo ad applicazione delle penali di cui all'articolo precedente:

1) quando la differenza di cui al secondo comma del detto articolo non superi il quinto dell'imposta dovuta;

2) quando la differenza tragga origine da erroneo apprezzamento sull'ammissibilità di spese, perdite od annualità passive;

3) quando l'omissione riguardi nuovi redditi della categoria I esplicitamente risultanti da atti che nel periodo prescritto per le denuncie già erano stati sottoposti alla formalità della registrazione;

4) quando l'omissione riguardi beni stabili di nuovo godimento per i quali il nuovo proprietario già abbia presentata in termini la domanda di voltura, purchè il titolo esibito a tale effetto contenga tutti gli estremi richiesti dall'art. 26.

Art. 63.

- A carico del contribuente che, per sottrarsi in tutto od in parte al pagamento delle imposte, commette atti di frode alterando registri o documenti, creando scritture fittizie o inducendo altri ad affermare fatti e cifre contrari a verità, è applicabile una penale corrispondente all'ammontare dell'imposta cui intendeva sottrarsi, senza pregiudizio della eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che costituiscono reato comune.

Art. 64.

- Quando il ricorso esibito dal contribuente alla Commissione per contestare le valutazioni eseguite dalla autorità finanziaria, sia in sede di nuovo accertamento, sia in sede di revisione o di rettifica, si manifesti in tutto o in parte infondato, è dovuta una penale pari al quarto della differenza fra l'imposta che verrà stabilita e quella corrispondente alle indicazioni contenute nel ricorso.

Se il ricorso non contiene offerte esplicite od indicazioni che possano essere tradotte in cifre l'ammontare della penale è stabilito in via presuntiva dall'Ufficio Tributario. Non si fa luogo all'applicazione della penale quando la differenza di cui sopra trae origine da erroneo apprezzamento sull'ammissibilità di spese, perdite od annualità passive.

Art. 65.

- I contribuenti, i notai, i capi degli uffici pubblici e privati, che impediscono al Capo dell'Ufficio Tributario, alla Giunta di stima ed alla Commissione per le imposte l'esercizio delle facoltà indicate nell'articolo 37 o non si prestano a fornire le notizie ed i documenti loro richiesti, incorrono in una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 66.

- Le penalità di cui agli articoli precedenti sono liquidate dall'Ufficio Tributario che le notifica all'interessato con apposito avviso contro il quale è ammesso il ricorso alla Commissione per le Imposte entro il termine di 20 giorni.

L'azione della finanza per le penalità dipendenti da mancata o insufficiente denuncia si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l'accertamento diviene definitivo.

Le penalità, quando la loro applicazione è divenuta definitiva, sono riscosse mediante ruoli speciali.

Art. 67.

- I funzionari dell'Ufficio Tributario ed i componenti la Giunta di stima e la Commissione per le Imposte, nonchè tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione delle imposte sono tenuti al segreto professionale e, in caso d'infrazione a tale obbligo, vanno soggetti alle sanzioni penali relative.

Disposizioni diverse.

Art. 68.

- Tutti i termini fissati dalla presente legge che scadono in giorno festivo si intendono prorogati al giorno feriale immediatamente successivo.

Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza del termine per le denuncie o per i reclami, il termine stesso resta prorogato di tre mesi a favore degli eredi con decorrenza dal giorno del decesso.

Art. 69.

- Non sono valide le convenzioni stipulate dopo la promulgazione della presente legge dirette ad accollare l'onere delle imposte a persone diverse da quelle che la legge considera come contribuenti o a privare del diritto di rivalsa le persone, gli enti e le società a cui vantaggio la rivalsa è stabilita.

Della formazione e conservazione degli atti presso l'Ufficio Tributario.

Art. 70.

- L'Ufficio Tributario continua la conservazione degli attuali catasti dei terreni e dei fabbricati secondo la Legge 14 Marzo 1918, n. 11.

Art. 71.

- L'Ufficio Tributario custodisce i fogli originali di valutazione dei redditi derivanti da capitali investiti in terreni, compilati dai periti in occasione di valutazioni generali, tenendoli disposti in ordine alfabetico, numerati progressivamente e riuniti in pacchi o filze d'impianto.

Sui fogli originali non può essere portata per nessuna ragione qualsiasi variazioni.

Art. 72.

- Per tenere in evidenza le variazioni d'intestazione, di superficie, di reddito, di denominazione ecc., che avvengono nei singoli poderi l'Ufficio Tributario compila una seconda copia dei fogli originali.

I fogli-copia sono tenuti in ordine alfabetico e riuniti in pacchi o filze di conservazione.

Ogni volta che un foglio-copia deve subire una variazione, l'Ufficio lo annulla e lo sostituisce con altro foglio rettificato.

Tutti i fogli-copia annullati sono conservati a parte in filze dei fogli nulli, ordinati anche'essi alfabeticamente.

Tutti i fogli-copia devono portare il riferimento al numero progressivo dei fogli originali.

Art. 73.

- L'Ufficio Tributario conserva in apposite filze originali ordinate alfabeticamente i fogli di valutazione dei redditi dei capitali investiti in fabbricati, compilati dai periti in sede di revisione generale o dalla Giunta di Stima nei casi di valutazioni singole.

Le risultanze dei fogli di valutazione sono trascritte sul catasto dei fabbricati, collegando con opportuni riferimenti i fogli stessi alle partite catastali sulle quali saranno poi riportate tutte le variazioni che posteriormente si verificheranno.

Art. 74.

- Per i redditi delle categorie I e IV a VI gli atti d'accertamento di ciascuna ditta sono conservati entro apposite cartelle intestate nella pagina esterna al nome dell'interessato e riunite in pacchi ordinati alfabeticamente.

Nelle pagine interne sono sommariamente descritti i cespiti ai quali si riferiscono gli atti conservati con indicazione della categoria e del reddito di ciascuno.

Le indicazioni di cui sopra sono tenute aggiornate apportandovi, di mano in mano che si verificano cessazioni, inscrizioni di redditi nuovi o variazioni dei cespiti preesistenti, le annotazioni del caso.

Quando tutti i redditi di un contribuente siano estinti, la relativa cartella viene tolta dai pacchi dei redditi accesi e collocata in appositi pacchi dei redditi estinti, tenuti anche'essi in ordine alfabetico.

Art. 75.

- Tutti i redditi delle diverse categorie inscritti al nome della medesima persona, ditta, società od ente sugli atti e registri dell'Ufficio Tributario sono riepilogati, agli effetti della formazione dei ruoli e della liquidazione dell'Imposta, in apposito cartellino o scheda.

Ogni scheda porta in alto la integrale intestazione della ditta, e sotto, in tante linee orizzontali, la indicazione dei redditi distinti per ogni categoria. La scheda è pure divisa in colonne verticali destinate a contenere, per ogni categoria, i riferimenti agli atti e registri d'ufficio, i redditi netti, i corrispondenti imponibili, la liquidazione della imposta e le annotazioni eventuali.

I redditi che si aggiungono nella scheda ai soli effetti d'imposizione complementare vi sono segnati in inchiostro rosso. Tutte le schede formano lo schedario generale, diviso in tre sezioni:

Sezione 1)Schede accese per redditi che devono corrispondere

l'imposta;

" 2)Schede accese per redditi che non raggiungono il

minimo tassabile;

" 3)Schede dei redditi estinti.

Ogni sezione, ordinata alfabeticamente, è tenuta aggiornata apportandovi, di mano in mano che si verificano, le variazioni necessarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 76.

- La prima applicazione dell'imposta sul reddito sarà fatta in base allo schedario provvisorio formato dai funzionari che ne ebbero l'incarico dal Governo, seguendo le norme indicate qui sotto.

Lo schedario provvisorio sarà tenuto dall'Ufficio Tributario a disposizione dei cittadini, previa pubblicazione di apposito manifesto in Città e nelle borgate, per il periodo di un mese.

Durante tale periodo di pubblicazione ognuno ha l'obbligo di esibire, se del caso, la denuncia prescritta dal secondo comma dell'art. 25.

Nello stesso periodo, ed in via eccezionale, oltre i reclami di cui all'art. 41, ogni contribuente è ammesso anche a presentare motivato ricorso in merito alle valutazioni eseguite dai suddetti funzionari e dai periti, salvo nella Finanza il diritto di applicare la penale di cui all'art. 64 per quelli di tali ricorsi che si dimostreranno in tutto od in parte infondati.

Sempre in via eccezionale l'Ufficio Tributario è autorizzato a concordare col contribuente l'accoglimento totale o parziale dei detti reclami per valutazione, qualunque sia la categoria di reddito che riguardano. Sui reclami, per i quali non sarà stato possibile giungere ad un concordato, giudicherà la Commissione per le Imposte a norma della presente legge.

Per la definizione di tutti gli altri reclami e delle denuncie di cui sopra valgono le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 41.

Art. 77.

- Nei ruoli di prima applicazione dell'imposta sul reddito saranno inscritti i redditi rimasti definiti per accettazione espressa o tacita delle risultanze dello schedario provvisorio e quelli per i quali, in seguito a presentazione di ricorso, sia intervenuto concordato o decisione della Commissione per le Imposte.

I redditi contestati e non definiti saranno inscritti per la cifra dichiarata dal contribuente nel suo reclamo, salvo conguaglio a contestazione ultimata.

Art. 78.

- Durante l'anno 1922:

1) la Giunta di stima procederà alla revisione di tutti i redditi di propria competenza valutati in via provvisoria dai funzionari che provvidero alla prima applicazione della presente legge e non contestati dai contribuenti durante la pubblicazione dello schedario provvisorio di cui all'art. 76. (2)

2) Il Governo nominerà i periti che, in collaborazione coll'Ufficio Tributario, procederanno alla rivalutazione di tutti i redditi inscritti nel catasto urbano ed all'accertamento dei fabbricati ad uso civile che, per mancata denuncia o per essere di recente costruzione, ancora non vi figurano inscritti, seguendo i criteri indicati nell'art. 11.

Art. 79.

- L'applicazione della imposta sul reddito stabilita dalla presente legge, che sostituisce ed annulla ogni altra precedente disposizione legislativa in materia, incomincierà con effetto dal 1 Gennaio 1922.

Art. 80.

- All'obbligo del pagamento della imposizione normale dovuta sul loro reddito di categoria V dai proprietari diretti lavoratori del fondo o sul loro reddito di categoria VI dai coloni e mezzadri è sostituito, fino a quando non venga diversamente disposto,(3) l'obbligo della provvista della ghiaia per le pubbliche strade.

Art. 81.

- Fino a nuova disposizione rimane sospesa l'applicazione dell'imposta normale sui redditi di categoria VI che profittano ad operai e braccianti.

(1) Decreto Consigliare 16 Novembre 1992 N. 32.

Art. 1.

- Il ruolo dell'imposta sul reddito pel corrente anno resterà in pubblicazione dal 1 al 15 Dicembre.

Art. 2.

- L'ammontare dell'imposta sul reddito pel corrente anno deve essere pagato in due rate eguali, una dal 15 al 30 Dicembre 1922 e l'altra dal 15 al 28 Febbraio 1923.

Decreto Consigliare 17 Marzo 1923.

Art. 1.

- Il periodo di pubblicazione del ruolo delle imposte sul reddito per l'anno 1923 è prorogato dal 1 al 15 Giugno.

Art. 2.

- La scadenza della prima rata della imposta 1923 è prorogata al mese di Giugno stesso anno (dal 16 al 25).

(2) Decreto Consigliare 21 Dicembre 1922 N. 1.

Art. Unico.

- Il termine per la revisione di redditi da parte della Giunta di stima stabilita dal N. 1 dell'Art. 78 della Legge per l'Imposta sul Reddito 16-31 Marzo 1922, è prorogato al 15 Febbraio 1923.

Decreto Reggenziale 15 Febbraio 1923. N. 4.

Art. Unico.

- Il termine per la revisione di redditi da parte della Giunta di stima stabilito dal N. 1 dell'Art. 78 per l'Imposta sul Reddito 16-31 Marzo 1922, prorogato a tutt'oggi con Decreto 17 Gennaio 1923, è prorogato al 30 Aprile 1923.

(3) Decreto Consiglaire 4 Maggio 1922 N. 16 riportato in nota a pag. 55 del presente Supplemento.

OTA ALL'ART. 78

(3) NOTA ALL'ART. 80